

(N. 501)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — I rischi sempre crescenti connessi ai servizi di ordine pubblico hanno indotto il legislatore a porre in essere particolari disposizioni in favore dei superstiti degli appartenenti alle Forze di polizia, caduti nella difesa della società e delle istituzioni democratiche.

Le cennate disposizioni riguardano principalmente la concessione di una speciale elargizione e del trattamento speciale di pensione in favore delle famiglie delle forze dell'ordine, vittime del dovere.

Recentemente, il perdurare e l'accentuarsi della situazione di emergenza ha suggerito di estendere le citate provvidenze, per motivi equitativi, alle famiglie dei magistrati ordinari (legge 1° agosto 1978, n. 437).

Con il provvedimento di cui trattasi è stato, inoltre, migliorato il trattamento di pensione privilegiata ordinaria per le ca-

tegorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Alla luce delle numerose norme emanate di recente e nel passato, appare doveroso un ripensamento ai fini di prevedere analoghe provvidenze per il personale delle Forze armate che svolge servizio di ordine pubblico.

A tale riguardo è opportuno far presente che per la concessione della speciale elargizione sono sorte perplessità in sede applicativa delle vigenti norme, soprattutto per quanto concerne l'estensione delle successive rivalutazioni, previste per le Forze di polizia, ai militari delle Forze armate vittime del dovere in servizio di ordine pubblico.

L'intervento dell'Amministrazione, peraltro, non può considerarsi esaurito con la

corresponsione di un importo *una tantum* che, pur necessario, non risolve le difficoltà cui vanno incontro la vedova e gli orfani, in seguito al decesso del capo famiglia, soprattutto in considerazione che il dipendente deceduto a seguito di incidente è normalmente agli inizi della carriera, ciò che determina un trattamento pensionistico di misura talmente modesta da non assicurare nemmeno le più elementari esigenze di vita a persone così gravemente e traumaticamente colpite negli affetti.

Al superamento dei problemi sopra indicati si intende provvedere organicamente con l'unito disegno di legge.

In particolare:

con l'*articolo 1* si tende ad evitare il ripetersi di una palese ed ingiustificata spequazione nei confronti dei militari delle Forze armate « vittime del dovere », conferendo alla norma estensiva già esistente carattere « dinamico » ed efficacia permanente, in modo da mantenerne la validità anche

in caso di future modifiche alle misure stabilite per le Forze dell'ordine;

l'*articolo 2* è volto ad estendere ai superstiti dei militari delle Forze armate deceduti in servizio di ordine pubblico il trattamento speciale di pensione attualmente previsto (articolo 93 del testo unico sulle pensioni e successive modifiche ed integrazioni) per i superstiti dei militari e funzionari di pubblica sicurezza, nonché per le altre categorie contemplate nell'articolo 1 — terzo comma — della legge 1° agosto 1978, n. 437, deceduti in servizio di ordine pubblico;

l'*articolo 3* stabilisce la decorrenza del provvedimento fissandola al 1° gennaio 1979;

l'*articolo 4* concerne la clausola finanziaria.

Il disegno di legge riproduce un analogo provvedimento decaduto per fine legislativa (atto Senato n. 1583).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, è modificato come segue:

« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato, sono estese alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, nelle misure previste, al momento del decesso, per le predette Forze di polizia ».

Art. 2.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati; è fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, la pensione pri-

vilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio del sergente di leva, aumentato del 30 per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

Art. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.